

**«Il Decreto Correttivo alla riforma Cartabia del
processo civile. (d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024)»**

Fondazione Forense Bolognese
14 Gennaio 2025

**LE MODIFICHE DEL D.LGS. 164/24 AL
PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA**

Prof. Avv. Carlo Rasia

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL «DECRETO CORRETTIVO» IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA

1) Risistemazione della disciplina delle comunicazioni/notifiche degli atti procedurali

2) Modifiche in tema di notificazione del titolo esecutivo

3) Riformulazione della norma sul contenuto dell'atto di precetto

4) Modifica del pignoramento presso terzi

5) Risistemazione di alcune disposizioni sul procedimento di vendita immobiliare

6) Rito delle opposizioni esecutive

7) Processo di divisione endoesecutiva

8) Interventi vari per eliminare i difetti di coordinamento e per adeguare il codice al PCT

I) RISISTEMAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI/ NOTIFICHE DEGLI ATTI PROCEDIMENTALI (**DIRETTE AL CREDITORE**)

489. Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni. Le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [136] ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto [480 comma 3]; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento [499 comma 2].

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione [16, 26].

489. Notificazioni e comunicazioni. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.

- La norma rinvia espressamente all'art. 170 c.p.c.:
 - Le notificazioni/comunicazioni **ai creditori** si fanno presso il **domicilio digitale dell'avvocato costituito**.
 - L'art. 170 richiama **l'art. 149-bis, c.7** (e art. 136, c. 3) e, dunque, in via residuale, se la comunicazione/notificazione a mezzo PEC non può essere eseguita:
 - ✓ per causa imputabile al destinatario, si applica la «compiuta giacenza digitale».
 - ✓ per causa non imputabile al destinatario, la notifica si effettua nei modi ordinari analogici

I) RISISTEMAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI/ NOTIFICHE DEGLI ATTI PROCEDIMENTALI (DIRETTE AL DEBITORE)

Art. 492, comma 2 c.p.c.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente **o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale**, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, **salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis**.

- Invito **al debitore** ad eleggere domicilio:
 - domicilio digitale;
 - domicilio fisico.
- **È una scelta del debitore:**
 - se eleggere un domicilio
 - se eleggere un domicilio fisico o digitale.
- In mancanza/in caso di inidoneità del domicilio:
 - Se ha domicilio digitale: disciplina ex art. 149-bis (o ex art. 136, c. 3)
 - Se ha domicilio fisico: comun./notific. presso la cancelleria del g.e.

2) MODIFICHE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO

479. *Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.* Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente¹.

479. *Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.* Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del **duplicato informatico del titolo** o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

- Il titolo esecutivo può essere posto in esecuzione anche nella forma del **duplicato informatico**.
 - ❖ Va utilizzato per lo più quando avviene tramite notifica via pec
 - ❖ Non serve preventiva attestazione di conformità
 - ❖ Possibile il duplicato informatico (Art. 1-quinquies CAD) dell'atto pubblico?

3) RIFORMULAZIONE DELLA NORMA SUL CONTENUTO DELL'ATTO DI PRECETTO

Art. 480, comma 3 c.p.c.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [26 ss.]. In mancanza le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

- Non c'è più elezione domicilio del creditore procedente
↳ eccezione:
creditore difeso personalmente che deve indicare domicilio fisico ove ha sede il g.e. o proprio domicilio digitale.
- Oggi, c'è **indicazione del giudice competente** (per la futura esecuzione forzata)
↳ In mancanza, l'opposizione preventiva va fatta al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato, sempre tenendo conto della disciplina della notifica dell'art. 149-bis.
- ❑ **Come si sceglie il giudice competente? Se ci sono più giudici competenti per l'esecuzione?**
- ❑ **Il debitore può utilizzare il criterio residuale se il creditore sceglie erroneamente il foro?**

4) MODIFICA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Art. 543, commi 6-7 c.p.c.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica *al debitore e al terzo* l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, **gli obblighi del terzo cessano** alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.

- Notifica dell'avviso informativo **solo al terzo** pignorato (e non più al debitore).

↳ La mancata notifica comporta l'inefficacia del pignoramento e la cessazione immediata degli obblighi del terzo

- Ricevimento pagamento prima della iscrizione a ruolo

↳ obbligo di comunicazione al debitore e al terzo: cessa obbligo di custodia

5) RISISTEMAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DI VENDITA IMMOBILIARE **ART. 587**

587. Inadempienza dell'aggiudicatario.
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione [484] con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni

587. Inadempienza dell'aggiudicatario.
Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione [484] con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'ag-

- In caso di mancato/tardivo deposito del prezzo o **dichiarazione antiriciclaggio ex art. 585, c.4** (obbligo di dichiarazione introdotto con Riforma Cartabia) → **decadenza dall'aggiudicazione.**
- Effetti:
 - ✓ perdita della cauzione
 - ✓ art. 177 disp. att. c.p.c. (versamento della differenza prezzo offerto e venduto)

5) RISISTEMAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DI VENDITA IMMOBILIARE **ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.**

Art. 179-ter disp. att. c.p.c.

- comma 9

listi e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. **Contro i provvedimenti del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.**

- comma 12

Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco¹.

Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.

Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.

- Semplificazione delle modalità di iscrizione nell'elenco dei **professionisti dei delegati** alle vendite.
- **Reclamabilità** del provvedimento del Comitato che provvede all'iscrizione (o conferma) nel termine di 15 giorni (come nel caso della nomina del CTU)
- Possibilità di delegare le operazioni di vendita ad un professionista di altro circondario (**ma della stessa Corte d'appello!**) senza motivare.

6) RITO DELLE OPPOSIZIONI ESECUTIVE

616. *Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.* Se competente per la causa [17, 27] è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa [630; disp. att. 125, 186]. **Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.**

618. *Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.* Il giudice dell'esecuzione [484] fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. **Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.** La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma [disp. att. 187].

- **Nel caso di scelta del rito ordinario:** dimezzamento di tutti i termini (non solo del termine a comparire)
- Art. 281-decies, c.3: l'opposizione all'esecuzione preventiva si può introdurre anche con il **rito semplificato**.
 - ↳ Dovrebbe applicarsi anche alle opposizioni ex artt. 615, c.2, e 617, c.2, c.p.c. (e all'art. 619)

7) RITO PROCESSO DI DIVISIONE ENDOESECUTIVA ART. 181 DISP. ATT. C.P.C.

181. Disposizioni sulla divisione. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.

181. Disposizioni sulla divisione. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. **Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice.**

- Dopo che il giudice ha disposto lo scioglimento della comunione, per il giudizio di divisione c'è obbligatorietà del **rito semplificato di cognizione**
- Il procedimento di divisione è introdotto dal giudice.

8) INTERVENTI VARI PER ELIMINARE I DIFETTI DI COORDINAMENTO E PER ADEGUARE AL PCT

Art. 518, comma 6 c.p.c.

Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. **Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.** La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il

Art. 543, comma 4 c.p.c.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. **Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.** La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

557. Deposito dell'atto di pignoramento. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

- Scompare la «nota di iscrizione a ruolo»
- Nel pignoramento immobiliare, inefficacia del pignoramento se la nota di trascrizione non viene depositata nei 15 gg. (art. 557)

8) INTERVENTI VARI PER ELIMINARE I DIFETTI DI COORDINAMENTO E PER ADEGUARE IL CODICE AL PCT

Art. 614-bis, comma 2 c.p.c.

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.

Il giudice determina l'ammontare della

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. **Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.** Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.

- Perdita di efficacia della misura in caso di estinzione del processo esecutivo

DISPOSIZIONE TRANSITORIE (ART. 7 D.LGS. 164/24)

- Artt. 474, 475, 478 e 479 c.p.c. si applicano anche ai titoli esecutivi precedenti ma messi in esecuzione dal 1/3/23.
- Le altre norme si applicano ai procedimenti esecutivi instaurati dal 1/3/23 quando l'incombente va espletato a decorrere dal 26/11/24 (data di entrata in vigore del correttivo).

Grazie per l'attenzione

carlo.rasia@unibo.it